La rinuncia del credito del socio è tassabile a causa del cosiddetto incasso giuridico?

di Isabella Buscema

Pubblicato il 5 Luglio 2023

La **rinuncia**, operata da un socio nei confronti della società, **a un credito relativo a un reddito tassato per cassa** (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), **non comporta l'obbligo di** sottoporne a **tassazione** il **relativo ammontare**, con conseguente esclusione anche della ritenuta.

Non trova cittadinanza nell'ordinamento tributario la **fictio iuris dell'incasso giuridico** dopo le modifiche introdotte dal D.lgs 147/2015 ovvero a seguito dell'**introduzione** del **comma 4-bis nell'art. 88, TUIR**, il **regime fiscale delle rinunce a crediti da parte dei soci** non è più compatibile con la fictio iuris dell'incasso giuridico?

Niente incasso giuridico se il socio rinuncia al credito, poiché nel citato nuovo regime, è venuto meno il rischio di salti d'imposta?

La **rinuncia**, **operata da un socio nei confronti della società, a un credito relativo a un reddito tassato per cassa** (quali gli interessi maturati su finanziamenti erogati a una società partecipata), non comporta l'**obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare**, con conseguente **esclusione** anche della **ritenuta** prevista dall'art. 26 comma 5 del DPR 600/73?

La rinuncia a crediti correlati a redditi tassati per cassa è imponibile in capo al socio?

Principio: la rinuncia del credito del socio è tassabile?

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

In tema di **imposte sui redditi di capitale** - in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, 101, comma 5, TUIR, a seguito delle modifiche di cui all'art. 13, Legge 14 settembre 2015, n. 147 - **la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non comporta l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare**, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o *"salto d'imposta"* di cui al precedente regime.

La tesi dell'incasso giuridico, secondo cui i crediti verso la società cui rinuncia il socio si considerano per ciò stesso incassati e dunque tassabili in capo al socio, non trova più applicazione a partire dalla introduzione dell'articolo 88, comma 4-bis, del Tuir, ad opera del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015).

In applicazione del mutato quadro normativo che ha posto in correlazione il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia e la detassazione, a seguito della rinuncia, il socio aumenta il costo della partecipazione solo nei limiti del valore fiscale del credito e la società beneficia di una sopravvenienza non tassabile solo nei limiti di detto valore.

Pertanto, **qualora la rinuncia abbia ad oggetto un credito con valore fiscale pari a zero**, come per i crediti legati ad un reddito tassato per cassa, **non si verifica un incremento del valore**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D